



# COMUNE DI PIETRACAMELA

## Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 Del 28-11-19

**Oggetto:** **INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 15:43 presso la sede comunale, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti della giunta comunale.

Dall'appello risulta:

<b>PETRACCIA MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>SINDACO</b>	
<b>INTINI FEDERICA</b>	<b>A</b>	<b>ASSESSORE</b>	
<b>DE LUCA MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>ASSESSORE</b>	

n. 3  
3

Presenti n. 2  
Assenti n. 1.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor PETRACCIA MICHELE in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Sig. DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Sulla proposta relativa al presente provvedimento sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del servizio interessato

**F.to DOTT. GALEOTTI LUCA**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- In data 21/05/2018 le parti hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL 2016-2018;
- La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.263/2016) ha precisato che:
  - a) ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del "Fondo" quale atto unilaterale da parte dell'amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso "Fondo";
  - b) la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del "Fondo", l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato;
  - c) in merito alle risorse aggiuntive poste direttamente nei bilanci dell'ente (ex art.15, comma 5 e comma 2 CCNL 31/03/99 attualmente confluite rispettivamente nell'art.56-Quater, C.1, Lett. C e art.67, c.4 del CCNL 2016-2018) tale incentivazione deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo consiliare competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio;
  - d) la formale deliberazione (da intendersi come determinazione stante la competenza del dirigente del servizio competente) di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: *"... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"*;
  - e) altro elemento costitutivo del fondo è dato dalla certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione;
- La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.25/2012 recante *"Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)"*, afferma che *"La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria"*

*per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti". (Ill 1. "Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa");*

**RICHIAMATI** gli artt. 67 e 68 del CCNL del 21/05/2018, relativi alla costituzione ed utilizzo del fondo;

**DATO ATTO** che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;

**RILEVATO** che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione Trattante di Parte Pubblica le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019;

**ACCERTATO** che il responsabile del servizio del personale con determina n. 193 del 30.10.2019 ha formalmente costituito il fondo delle risorse decentrate, trattandosi di atto, secondo la deliberazione della magistratura contabile sopra citata, da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell'ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione. Obblighi, questi ultimi, da ricondursi alla tipica funzione gestionale imputata alla dirigenza ed ai quali si ricollegano le relative responsabilità in caso di inadempimento (siano esse amministrativa, disciplinare o dirigenziale in relazione alle eventuali violazioni intervenute), inoltre, nelle somme eventualmente aggiuntive di cui ai richiamati istituti contrattuali (ex art.15, comma 5 e comma 2 CCNL 31/03/99 attualmente confluite rispettivamente nell'art.56-Quater, C.1,LETT.C e art.67, c.4 del CCNL 2016-2018) le risorse devono essere già contenute negli atti di programmazione (DUP) e di bilancio, non residuando alla competenza della Giunta Comunale nessun ulteriore margine in sede di costituzione del fondo decentrato;

**RICHIAMATO** l'art. 7 del CCNL del 21/05/2018 ad oggetto: "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie";

**DATO ATTO** che le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e vengono definite in un unico importo non suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e/o integrazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali;

**PRESO ATTO CHE:**

- a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di

- indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
  - che nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";
  - che l'importo consolidato di cui al precedente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
  - l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
  - l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
  - la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett. a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
  - L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018;

**VERIFICATA** la necessità di fornire linee di indirizzo come di seguito rappresentate:

- relativamente alle risorse decentrate del fondo di che trattasi:
- istituire gli istituti dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 68 c.2 lett. c) e art. 70-bis CCNL 2016-18,
- indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 1 e comma 2, CCNL 2016-2018;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. lgs. 50/2016;
- incentivi ufficio tributi di cui all'art. 1 c. 1091 della L. 30.12.2018, n.145;
- destinare le risorse sia stabili che variabili disponibili agli istituti legati alla produttività, individuale e organizzativa, secondo la disciplina dettagliatamente prevista dalle vigenti norme di riferimento, ed erogazione dei compensi subordinatamente alla verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei Responsabili di Servizio, del grado di raggiungimento dei risultati secondo la disciplina dettata dalla vigente normativa regolante la materia, dal CCNL di comparto, dai regolamenti di riferimento vigenti e secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato;

**VERIFICATO** il rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale;

**DATO ATTO** che questo Ente ha attivato sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione, così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2019;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Resp.le del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, parere unito alla presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Resp. le del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, parere unito alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti resi e proclamati nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni di fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che l'obiettivo strategico che giustifica la corresponsione del salario accessorio che sarà riconosciuto al personale con le modalità, i criteri, i limiti decisi in contrattazione decentrata e nel rispetto delle presenti direttive, dovrà essere in primo luogo quello correlato ad effettivi incrementi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- 3) di formulare alla delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del Fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e della Produttività, Anno 2019, riguardante il personale comunale non dirigenziale e non ricoprente il ruolo di P.O.:
  - relativamente alle risorse decentrate del fondo di che trattasi:
    - istituire gli istituti dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 68 c.2 lett. c) e art. 70-bis CCNL 2016-18,
    - indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 1 e comma 2, CCNL 2016-2018;
    - incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. lgs. 50/2016;
    - incentivi ufficio tributi di cui all'art. 1 c. 1091 della L. 30.12.2018, n.145;
    - destinare le risorse sia stabili e variabili agli istituti legati alla produttività, individuale e organizzativa, secondo la disciplina dettagliatamente prevista dalle vigenti norme di riferimento, ed erogazione dei compensi

subordinatamente alla verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei Responsabili di Servizio, del grado di raggiungimento dei risultati secondo la disciplina dettata dalla vigente normativa regolante la materia, dal CCNL di comparto, dai regolamenti di riferimento vigenti e secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato,

4) di dare atto:

- che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
- di dare atto che del contenuto della presente verrà data informativa alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative al contratto decentrato 2019;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PETRACCIA MICHELE

Il Segretario comunale  
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 03-12-019 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

**Pietracamela, li**

**Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA**

---

**E' copia conforme all'originale.**

**Pietracamela, li**

**Il Segretario Comunale  
DOTT. BERARDINELLI ANDREA**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**Pietracamela , li**

**Il Segretario Comunale**